

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 1 Principi generali.

1. Il presente documento contiene le Condizioni Generali di Fornitura (di seguito solo CGF) dei Prodotti Climatek Industries, Brand della Società F.C. srl con sede legale in Faggiano (TA), C.da Baronia snc, C.F. e Partita IVA: 02454090735 (di seguito solo CLIMATEK).
2. Il Cliente, con la sottoscrizione apposta in calce all'ordine (come di seguito disciplinato), accetta il contenuto delle CGF e si obbliga ad osservare quanto è in esse disposto nell'esecuzione del rapporto contrattuale instaurato con CLIMATEK.
3. Salvo che non sia espressamente previsto nella Conferma d'Ordine (come di seguito disciplinata) emessa da CLIMATEK in forma scritta, le CGF prevalgono sul contenuto eventualmente difforme dei contratti di fornitura conclusi successivamente.
4. Le CGF prevalgono su analoghi documenti predisposti dal Cliente, salvo il caso che CLIMATEK, in sede di Conferma d'Ordine, abbia specificamente dichiarato di non volersene avvalere o abbia accettato, per singoli casi, eventuali deroghe o revisioni difformi.

Art. 2 Definizioni.

1. Nel presente documento, i termini indicati nella colonna di sinistra avranno il significato precisato nella colonna di destra: Termine Significato CLIMATEK è la società F.C. srl, con sede legale in Faggiano (TA), C.da Baronia snc, C.F. e Partita IVA: 02454090735. Cliente è l'impresa, italiana o estera, individuata in calce al presente documento, che acquista i Prodotti di CLIMATEK. Prodotti sono i manufatti che CLIMATEK realizza e fornisce al Cliente, su progettazione propria. Incoterms 2010 Sono gli *International commercial terms* utilizzati nel campo delle importazioni ed esportazioni, validi in tutto il mondo, che definiscono in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una nazione ad un'altra. Per estensione sono spesso utilizzati, nei limiti della compatibilità, anche nelle relazioni nazionali. Contratto è il Contratto di fornitura concluso fra CLIMATEK ed il Cliente avente ad oggetto la costruzione e la vendita dei Prodotti. Proposta d'Ordine è il documento – del tutto eventuale e avente mera efficacia di invito a formulare offerte e dal quale non deriva alcun effetto obbligatorio – con cui il Cliente chiede informazioni a CLIMATEK (anche per il tramite dell'Agente) in merito a prezzi e condizioni praticati per una determinata fornitura. Offerta è il documento – del tutto eventuale e privo di effetti obbligatori – con cui CLIMATEK (anche per il tramite dell'Agente) risponde alla Proposta d'Ordine del Cliente, presentando i prezzi e le condizioni per la fornitura richiesta. Ordine è il documento con cui il Cliente, preso atto dell'Offerta di CLIMATEK, formula la propria proposta contrattuale individuando l'oggetto della fornitura in tutti i suoi particolari essenziali e ne chiede l'esecuzione a CLIMATEK. L'ordine è irrevocabile per trenta giorni dalla sua emissione. L'Ordine può anche essere effettuato mediante sottoscrizione, da parte del Cliente, del modulo di Offerta eventualmente inoltrato da CLIMATEK (anche per il tramite dell'Agente). L'Ordine dovrà contenere l'espressa accettazione delle presenti CGF. Conferma d'Ordine è il documento con cui CLIMATEK replica all'Ordine del Cliente. Nella Conferma d'Ordine CLIMATEK rimanda alle condizioni di fornitura.

Art. 3 Conclusione del Contratto.

1. Il Contratto di fornitura dei Prodotti (e degli eventuali servizi a questi accessori) è concluso quando il Cliente che abbia emesso un Ordine ha ricevuto da parte di CLIMATEK una corrispondente Conferma d'Ordine.
2. Le eventuali Offerte formulate da CLIMATEK sono revocabili in ogni momento sino al momento del ricevimento, da parte del Cliente, della Conferma d'Ordine conforme ad un Ordine regolarmente inoltrato e contenente l'accettazione delle presenti CGF. In ogni caso le Offerte hanno comunque una validità di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione; esse possono andare soggette a variazione in considerazione dei dati disponibili al momento della loro redazione e delle disponibilità di magazzino.
3. L'Ordine del Cliente ha natura di proposta irrevocabile per il periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione. Entro tale termine CLIMATEK dovrà inoltrare la propria Conferma d'Ordine, in mancanza della quale il Contratto non potrà intendersi concluso e, conseguentemente, nessun obbligo potrà gravare in capo a CLIMATEK.
4. In caso di concordanza fra le condizioni riportate nell'Ordine e quelle riportate nella Conferma d'Ordine, il Contratto si riterrà concluso al momento del ricevimento, da parte del Cliente, della Conferma d'Ordine medesima.
5. In caso di sussistenza di una qualsivoglia difformità fra l'Ordine e la Conferma d'Ordine, il Contratto si intenderà comunque concluso alle condizioni riportate nella Conferma d'Ordine (che prevarranno sulle diverse condizioni riportate nell'Ordine) qualora il Cliente provveda alla sottoscrizione per accettazione della stessa ovvero, in mancanza di sottoscrizione, non manifesti per iscritto il suo dissenso con comunicazione che dovrà essere ricevuta da CLIMATEK entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Cliente, della Conferma d'Ordine.
6. Nel caso in cui l'Offerta di CLIMATEK sia accompagnata da documenti o campioni, si intende che questi restano di proprietà di CLIMATEK; pertanto, se non è disposto diversamente, essi debbono essere restituiti al termine della negoziazione.

Art. 4 Prezzi e pagamento.

1. Il prezzo dei Prodotti è solo quello indicato da CLIMATEK nell'Offerta o accettato nella Conferma d'Ordine. In caso di discordanza prevarrà quello indicato in Conferma d'Ordine. Il prezzo, se non diversamente indicato, si intende al netto di IVA.
2. L'Offerta e la Conferma d'Ordine specificano le condizioni relative al trasporto, secondo il sistema Incoterms 2010. In assenza di diversa specifica, la consegna si intende fatta franco fabbrica (EXW). In caso di discordanza, prevarranno le condizioni indicate nella Conferma d'Ordine.
3. Le modalità di pagamento ed i relativi termini sono quelli concordati preventivamente con CLIMATEK così come indicati nell'Offerta o accettati nella Conferma d'Ordine. E' sempre esclusa la possibilità, per il Cliente, di effettuare pagamenti a mani degli eventuali Agenti CLIMATEK ovvero con metodi prevedenti, quale beneficiario, l'Agente CLIMATEK.
4. I pagamenti effettuati mediante titoli, cambiali, assegni, cessioni o altri mezzi non danno luogo a novazione degli originari rapporti contrattuali e sono accettati da CLIMATEK con clausola salvo buon fine. Le spese di incasso, di sconto, di registrazione, ecc. di titoli o effetti rimangono a carico del Cliente.
5. In caso di mancato pagamento del prezzo della fornitura o degli eventuali acconti alle scadenze concordate, ovvero quando il Cliente non abbia provveduto al puntuale ed integrale pagamento di precedenti forniture – comprese quelle derivanti da distinti rapporti contrattuali - CLIMATEK avrà facoltà di sospendere l'esecuzione o la consegna della fornitura in corso previo avviso scritto, sino

all'integrale pagamento delle somme in sofferenza e alla prestazione di idonee garanzie per le prestazioni future.

6. Il ritardato o mancato ritiro dei Prodotti non dà luogo ad alcuna proroga dei termini di pagamento per il Cliente.

7. La mora nel pagamento di importi dovuti riceve il trattamento previsto dal D. Lgs. 9/10/2002, n. 231.

8. In nessun caso il Cliente avrà facoltà di compensare gli importi dovuti a CLIMATEK a titolo di prezzo dei Prodotti con eventuali somme a qualsiasi altro titolo dovute da CLIMATEK.

9. Il Cliente non potrà sollevare alcuna eccezione e/o pretesa nei confronti di CLIMATEK ove lo stesso si trovi in mora con i pagamenti. Eventuali contestazioni non attribuiscono alcun diritto, in capo al Cliente, di ritardare e/o sospendere e/o comunque modificare le modalità di pagamento così come riportate in Offerta e/o in Conferma d'Ordine.

Art. 5 Imballo.

1. L'imballo tipo standard si intende incluso nel prezzo di vendita dei Prodotti per trasporto a mezzo vettore. L'impiego di imballi particolari o speciali dovrà essere richiesto dal Cliente al momento dell'Ordine e potrà dar luogo a maggiorazioni del prezzo di vendita dei Prodotti.

Art. 6 Collaudi e specifiche.

1. La fornitura dei Prodotti sarà regolata dalle specifiche tecniche definite per iscritto al momento della conclusione del Contratto.

2. Tutti i Prodotti vengono testati presso gli stabilimenti CLIMATEK prima della loro spedizione. Il Cliente riconosce sin d'ora di accettare le risultanze dei test e dei collaudi effettuati presso CLIMATEK.

3. La richiesta di particolari test e di collaudi speciali dovrà essere specificatamente e dettagliatamente richiesta per iscritto dal Cliente in sede d'Ordine e, una volta confermati da CLIMATEK, tutti i relativi costi e maggiorazioni saranno a totale ed esclusivo carico del Cliente.

4. Parimenti saranno da considerarsi a pagamento tutte le attività aggiuntive richieste da CLIMATEK per ovviare a:

- a. installazione non corretta;
- b. errato utilizzo delle macchine;
- c. utilizzo al di fuori dei limiti stabiliti;
- d. problemi derivanti dall'impianto idraulico utilizzatore;
- e. problemi di fornitura di energia elettrica;
- f. disservizi causati da componenti dell'impianto utilizzatore;
- g. manomissioni;
- h. carica di refrigerante (non prevista in fabbrica) per unità a due sezioni separate;
- i. malfunzionamenti derivanti da ogni altra attività svolta dal Cliente sui Prodotti.

5. CLIMATEK si impegna a fornire tutte le certificazioni standard in accordo con le norme di legge in vigore.

6. Il Cliente riconosce che CLIMATEK garantisce la conformità dei propri Prodotti alla normativa italiana o, comunque, applicabile in Italia. E' obbligo del Cliente accertarsi della conformità e/o della commerciabilità dei Prodotti in Paesi diversi dall'Italia.

7. Ove la procedura di test o di collaudo prescelta richieda la presenza alle operazioni del Cliente o di un suo incaricato, CLIMATEK darà indicazione del luogo e dell'ora di svolgimento delle medesime con congruo anticipo a mezzo e-mail. L'assenza del Cliente o dell'incaricato senza giusto motivo alle operazioni vale come accettazione dei Prodotti.

Art. 7 Termini di consegna.

1. Il termine di consegna indicato nell'Offerta o nella Conferma d'Ordine è puramente indicativo.

In nessun caso il termine di consegna si intenderà come termine essenziale e, pertanto, in caso di ritardo nelle consegne non dovuto a dolo o colpa grave di CLIMATEK, il Cliente non avrà titolo per recedere o per risolvere il Contratto né per avanzare pretese risarcitorie o di altra natura.

2. CLIMATEK darà comunque tempestiva comunicazione al Cliente di eventuali ritardi rispetto ai tempi di consegna convenuti, indicando la nuova data di consegna prevista.

3. Salvo il caso di dolo o colpa grave, CLIMATEK non potrà essere in ogni caso ritenuta responsabile ad alcun titolo per i danni eventualmente sofferti dal Cliente come conseguenza di ritardi nella consegna dei Prodotti.

4. Salvo diverso accordo scritto, i Prodotti si intendono forniti con consegna franco fabbrica (EXW) presso gli stabilimenti di CLIMATEK siti in Faggiano (TA) – C.da Baronia snc.

5. CLIMATEK comunicherà al Cliente, a mezzo telefono o e-mail, la data di consegna dei Prodotti. Allo scadere della data di consegna dei Prodotti, comunicata secondo le predette modalità, gli stessi s'intenderanno, in ogni caso, consegnati al Cliente a prescindere dall'effettivo ritiro degli stessi da parte del vettore incaricato, con conseguente trasferimento, in capo al Cliente, dei rischi di perimento o danneggiamento dei prodotti e decorrenza dei termini di garanzia e di pagamento.

6. Qualora fosse richiesto dal Cliente, CLIMATEK si incaricherà del trasporto dei Prodotti scegliendo il mezzo di trasporto che riterrà più appropriato in mancanza di specifiche istruzioni del Cliente. Il trasporto avverrà sempre a spese e rischio del Cliente e il relativo costo verrà posto a carico di quest'ultimo in aggiunta al prezzo dei Prodotti.

7. Il Cliente riconosce che CLIMATEK ha sempre facoltà di procedere a consegne parziali.

8. CLIMATEK, in ogni caso, non sarà considerata responsabile della mancata consegna o dei ritardi ascrivibili ad eventi che fuoriescono dalla propria sfera di controllo.

9. Sono qualificati come tali – in via esemplificativa e non esaustiva – i seguenti eventi e circostanze:

- a) dati e specifiche tecniche inadeguati e/o imprecisi e/o ritardi nella trasmissione di dati necessari alla realizzazione dei Prodotti;
- b) scioperi e serrate che coinvolgano CLIMATEK o i suoi fornitori, ove abbiano carattere non meramente aziendale;
- c) comprovati ritardi dei fornitori e/o degli spedizionieri;
- d) rottura di macchine e/o impianti, qualunque possa esserne la causa;
- e) calamità naturali, disordini, atti di terrorismo, misure imposte dalle autorità pubbliche;
- f) blocco o diminuzione degli approvvigionamenti di CLIMATEK in energia e/o di materie prime.

10. Nelle ipotesi sopra indicate, CLIMATEK darà pronta comunicazione al Cliente circa l'evento rilevante; il termine di consegna sarà sospeso per tutta la durata dell'evento e riprenderà a decorrere dalla sua cessazione.

11. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla data di consegna originaria, CLIMATEK potrà risolvere il Contratto restituendo al Cliente ogni somma dallo stesso anticipata. In tale ipotesi – e salva la predetta restituzione – CLIMATEK non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni (diretti o indiretti) che il Cliente dovesse subire a causa di tale risoluzione e/o ritardo.

Art. 8 Termini di resa. Penali. Irriducibilità della penale.

1. Eventuali resi o sostituzioni dei Prodotti acquistati – per ragioni diverse da quelle inerenti la garanzia di cui al successivo Art. 10 – dovranno sempre essere autorizzati per iscritto da CLIMATEK.
2. Non saranno accettati resi o sostituzioni decorsi 2 (due) mesi dalla data di consegna dei Prodotti.
3. Salvo diverso accordo scritto, tutti i resi dovranno essere inviati dal Cliente con consegna reso sdoganato ("Delivered Duty Paid, Incoterms 2010") presso gli stabilimenti di CLIMATEK siti in Faggiano (TA), nei loro imballi originali perfettamente integri e completi di tutti gli eventuali accessori e della documentazione fornita da CLIMATEK.
4. CLIMATEK si riserva il diritto di respingere al mittente i Prodotti resi senza autorizzazione o non completi in tutte le loro parti.
5. L'annullamento e/o il recesso, o comunque la revoca di un Ordine da parte del Cliente, avvenuto dopo l'emissione della Conferma d'Ordine, comporta l'applicazione di una penale pari al 30% del prezzo di vendita; il Cliente riconosce espressamente l'irriducibilità di tale penale ai sensi dell'articolo 1384 c.c.. In nessun caso si ammette l'annullamento di un Ordine confermato da Conferma d'Ordine e già avviato al processo logistico e/o produttivo.

Art. 9 Riserva di proprietà.

1. Salvo diversamente previsto dalle particolari condizioni del Contratto, CLIMATEK rimane proprietaria dei Prodotti forniti sino alla data del loro integrale pagamento.
2. A prescindere dalla data del trasferimento della proprietà, i rischi vengono comunque trasferiti al Cliente, ai sensi dell'art. 1523 cod. civ., sin dalla data di consegna dei Prodotti.
3. In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, le rate di prezzo pagate saranno trattenute in via definitiva da CLIMATEK a titolo di indennità, nei limiti previsti dall'art. 1526 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.
4. Fino all'integrale pagamento del corrispettivo dei Prodotti, CLIMATEK potrà – in caso di inadempimento del Cliente ai propri obblighi – agire per la restituzione dei Prodotti, senza che il Cliente o chi per lui possa opporre eccezioni di sorta (ad es.: non troverà vigore il regime giuridico dell'accessione).

Art. 10 Garanzia e reclami. Limitazioni. Responsabilità.

1. CLIMATEK garantisce i Prodotti contro i vizi e difetti nei materiali e nelle lavorazioni per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrente dalla data di consegna, salvo diversi termini siano previsti da specifiche condizioni accordate al Cliente o dalla legge.
2. In caso di Cliente identificabile come Consumatore, troverà applicazione la relativa disciplina di legge (D.Lgs. 206/2005).
3. Salvo quanto diversamente disposto in sede di Conferma d'Ordine, CLIMATEK non garantisce l'idoneità dei Prodotti per usi particolari cui il Cliente intenda destinarli.
4. A pena di decadenza dalla garanzia di cui al precedente comma 1, il Cliente dovrà denunciare per e-mail i vizi e/o i difetti riscontrati entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data della relativa consegna, ove si tratti di vizi o difetti apparenti, oppure entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta degli stessi in tutti gli altri casi.
5. Il contenuto della garanzia di cui al precedente comma 1, che annulla e sostituisce qualsiasi altra garanzia di fonte legale o convenzionale, è costituito dall'obbligo di CLIMATEK di riparare o sostituire i Prodotti che siano riscontrati come viziati o difettosi, escluso ogni altro tipo di rimedio legale o convenzionale, anche risarcitorio. I materiali/componenti difettosi sostituiti in garanzia restano di proprietà di CLIMATEK, che avrà pertanto diritto alla loro restituzione/consegna.
6. Per azionare la garanzia, il Cliente è tenuto a svolgere la denuncia del vizio o dei difetti nei termini più sopra previsti, in modo preciso e circostanziato, inviando a CLIMATEK – se richiesto – materiale fotografico e/o documentale a comprova ed indicando in ogni caso il numero di matricola e il codice prodotto della macchina, il lotto di appartenenza e la data di spedizione e/o di consegna. La segnalazione dovrà essere inviata all'Ufficio Assistenza Tecnica CLIMATEK esclusivamente a mezzo e-mail (e-mail info@climatekindustries.it).
7. Il funzionamento della garanzia presuppone che CLIMATEK, ricevuta tempestiva denuncia dei vizi e dei difetti e riscontrate le informazioni ottenute, emetta apposita autorizzazione al reso, con la quale indica i termini per l'operazione. Resta sin d'ora convenuto che le spese di reso incombono sul Cliente mentre quello di re-invio spettano a CLIMATEK, salvo che i Prodotti inviati in reso siano riscontrati come esenti da vizi o difetti (in tale ipotesi anche le spese di re-invio verranno poste a carico del Cliente).
8. Una volta ricevuti i Prodotti in reso e riscontrati in toto i vizi e i difetti denunciati, CLIMATEK decide discrezionalmente se provvedere alla loro integrale sostituzione – in tal caso acquisendo o mantenendo la proprietà dei Prodotti resi – oppure alla lavorazione dei medesimi in modo tale che i vizi e i difetti denunciati siano eliminati; in ogni caso, CLIMATEK comunicherà al Cliente i tempi richiesti per l'operazione.
9. La garanzia copre unicamente i Prodotti forniti da CLIMATEK nella loro configurazione originaria, incluse le eventuali dotazioni accessorie. Il riconoscimento della garanzia, inoltre, è subordinato all'accertamento del rispetto delle attività e delle procedure previste nel manuale di installazione e di uso e manutenzione consegnati unitamente ai Prodotti.
10. Il Cliente prende atto che, in relazione alle unità motocondensanti e motoevaporanti, alla luce delle loro caratteristiche tecniche, la garanzia coprirà esclusivamente i componenti e non il circuito frigorifero.
11. Non sono comprese nella garanzia i vizi ed i difetti causati da:
 - a) trasporto;
 - b) sovratensioni/sovracorrenti, agenti chimici ed elettrochimici, fenomeni atmosferici;
 - c) installazione, adattamento, riparazione, modifica e utilizzo del Prodotto non conforme a quanto indicato nella documentazione accompagnatoria (manuale di installazione, manuale d'uso e manutenzione, certificazioni, ecc.) o in violazione delle misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel Paese di utilizzo, delle leggi, regolamenti e consuetudini ivi vigenti e comunque quanto non autorizzato da CLIMATEK;
 - d) anomalie di funzionamento risolvibili seguendo le istruzioni presenti nella documentazione accompagnatoria al prodotto;
 - e) ogni altro utilizzo improprio del Prodotto o, comunque, non autorizzato da CLIMATEK.
12. Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
 - a) gli organi meccanici soggetti a normale usura (cinghie di trasmissione, guarnizioni, ecc);
 - b) i materiali di consumo (olii, gas, ecc.);
 - c) guasti causati da scariche elettriche e fulmini;
 - d) gelo all'evaporatore causato da mancata circolazione dell'acqua nell'impianto utilizzatore;
 - e) unità installate impropriamente, senza il rispetto delle regole di layout;
 - f) guasti causati dall'erroneo utilizzo delle unità;
 - g) guasti derivanti dalla manomissione degli organi e dei dispositivi di sicurezza;

h) guasti connessi alla errata o totale mancanza di manutenzione;
i) guasti causati da eventuali effetti corrosivi sull'unità da parte degli agenti atmosferici.

13. La garanzia contrattuale risulta infine esclusa se:

- il Prodotto è stato riparato da soggetti terzi non autorizzati da CLIMATEK;
- il Prodotto è stato manomesso, impropriamente utilizzato, danneggiato, non correttamente mantenuto, testato in modo non corretto, modificato o alterato in qualsiasi modo, ivi incluso il caso di rimozione di marchi o loghi;
- il Prodotto si trova al di fuori dello Stato Italiano, indipendentemente dal motivo che ha cagionato il trasferimento all'Estero.

14. Il Cliente rimane l'unico responsabile delle attività di installazione e messa in opera dei Prodotti. E' obbligo del Cliente il rispetto delle vigenti leggi e regolamenti in materia. Parimenti è obbligo del Cliente il rispetto di tutto quanto riportato nel manuale di installazione e uso e manutenzione consegnato unitamente ai Prodotti.

15. Ogni Prodotto viene fornito di manuale di installazione e di uso e manutenzione. Il Cliente dovrà assicurare che tali manuali non vengano asportati dal sito di funzionamento del Prodotto, siano sempre prontamente e facilmente reperibili e non vengano manomessi. Tutti i parametri dei controlli elettronici sono protetti da Password; in nessun caso il Cliente è autorizzato ad intervenire sugli stessi indipendentemente dalla conoscenza o meno della Password. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente comma comporterà decadenza da ogni garanzia sul Prodotto.

16. Trascorsi i termini di durata della garanzia stabiliti nel presente articolo, CLIMATEK potrà svolgere comunque attività di assistenza addebitando al Cliente il corrispettivo delle parti sostituite, le spese di manodopera e trasporto dei materiali e del personale impiegato.

Art. 11 Trattamento dei dati personali.

1. CLIMATEK procederà al trattamento dei dati personali dei propri Clienti in conformità alle disposizioni di legge, secondo le modalità e finalità indicate nell'informativa sulla privacy presente sul proprio sito Web www.climatekindustries.it.

Art. 12 Riservatezza.

1. Il Cliente non dovrà utilizzare e/o rivelare a terzi, per fini estranei all'esecuzione del Contratto, eventuali segreti industriali, commerciali o imprenditoriali, nonché ogni altra informazione tecnica di natura confidenziale, anche se non espressamente qualificata come tale, relativa ai Prodotti di CLIMATEK e alla sua organizzazione aziendale, della quale sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del Contratto.

Art. 13 Disposizioni finali.

- L'eventuale nullità o inefficacia di una clausola delle presenti CGF o del Contratto, per qualsiasi causa questa intervenga, non determinerà l'invalidità delle CGF o del Contratto nella loro interezza, né di alcuna delle altre previsioni contrattuali non direttamente collegate e/o dipendenti della clausola da considerarsi nulla e/o inefficace.
- La circostanza che una delle Parti non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciuti da una o più clausole delle presenti CGF o dei Contratti dalle stesse regolati non può essere intesa come rinuncia a tali diritti, né può impedirle di pretendere successivamente la loro puntuale e rigorosa osservanza.
- Le CGF, nonché il singolo Contratto di fornitura dalle stesse regolato saranno disciplinati dalla Legge Italiana, intendendosi, in ogni caso, espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna, 11 aprile 1980) qualora il rapporto sia qualificabile come vendita internazionale, nonché le disposizioni di diritto internazionale privato e le leggi sui conflitti di leggi.
- Per qualsiasi controversia relativa alle CGF o al Contratto dalle stesse disciplinato sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Udine – Italia. A parziale deroga di quanto sopra previsto, CLIMATEK avrà tuttavia discrezionale facoltà di agire avanti il Tribunale del luogo dove il Cliente ha la propria sede legale.
- Per quanto concerne eventuali controversie di natura internazionale, la giurisdizione spetterà in via esclusiva al Giudice Italiano, che deciderà secondo le norme processuali italiane e in applicazione del diritto sostanziale italiano (come previsto al precedente comma 3). Dal punto di vista di riparto della competenza territoriale interna, troverà applicazione quanto previsto al precedente comma 4.

Il Cliente

Il Cliente dichiara, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., di avere letto attentamente e di approvare espressamente il contenuto di ciascuna delle seguenti clausole:

- Articolo 1 Principi generali.
- Articolo 3 Conclusione del Contratto.
- Articolo 4 Prezzi e pagamento.
- Articolo 6 Collaudi e specifiche.
- Articolo 7 Termini di consegna.
- Articolo 8 Termini di resa. Penali. Irriducibilità della penale.
- Articolo 9 Riserva di proprietà.
- Articolo 10 Garanzia e reclami. Limitazioni. Responsabilità.
- Articolo 13 Disposizioni finali.

Il Cliente
